

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l'Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST DELIBERA del 13.4.2010 - CIRCOLARE N. 3 /2010
Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all'estero
(Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera b)

1- Finalità e beneficiari

- 1.1 - Le iniziative che possono fruire del regime di agevolazione finanziaria previsto dalla presente circolare, riguardano studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi che non sono membri dell'Unione Europea, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti.
- 1.2 - Sono ammesse con priorità le iniziative delle piccole e medie imprese - PMI - in caso di carenza di risorse del Fondo 394/81.
- 1.3 - I beneficiari dell'intervento agevolativo sono le imprese aventi sede legale in Italia.
- 1.4 - L'iniziativa deve riguardare lo stesso settore di attività del richiedente, o del suo Gruppo di appartenenza, che deve essere lo stesso soggetto che realizza e/o partecipa all'investimento (commerciale o industriale).
- 1.5 - L'assistenza tecnica deve riguardare investimenti effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.

2 - Spese ammissibili all'intervento

- 2.1 - Le spese previste per studi e assistenza tecnica devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla "scheda preventivo" contenuta nel modulo di domanda di cui al successivo punto 6.1 e approvata dal Comitato Agevolazioni (di seguito "Comitato").
- 2.2 -Le spese inserite nella "scheda preventivo" devono essere congruenti con le capacità organizzative, economiche e finanziarie dei richiedenti, nonché con la tipologia e gli obiettivi degli studi e dell'assistenza tecnica e con le caratteristiche dei mercati di destinazione.
- 2.3 -Le spese inserite nella "scheda preventivo" possono riguardare spese di personale e spese per viaggi e soggiorni e devono:
 - essere suddivise per "fasi di attività", individuate sulla base degli argomenti trattati e delle attività svolte dal personale incaricato;
 - essere suddivise, per ciascuna fase, tra retribuzioni per personale interno ed esterno alla richiedente, con il dettaglio dei tempi e costi previsti, nonché del numero e del costo dei viaggi da effettuare nel Paese di destinazione dell'iniziativa;
 - evidenziare la quota di spese da sostenersi in modo documentato nel Paese di destinazione dell'iniziativa, che comunque deve essere almeno pari al 50% del totale delle spese preventivate;
- 2.4 -Una spesa si considera ammissibile all'intervento agevolativo, se concernente un'attività da svolgere nel periodo di realizzazione dello studio o dell'assistenza tecnica, che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento e termina 6 mesi (per studi) o 12 mesi (per assistenza tecnica) dopo la data della stipula del contratto di finanziamento, di cui al successivo punto 8 e se la relativa fattura è emessa entro 2 mesi dal termine di detto periodo.
- 2.5 -Le spese per il personale sono soggette alle seguenti limitazioni:
 - personale interno - per il personale che deve realizzare lo studio o fornire assistenza tecnica in loco, la relativa retribuzione è basata su quella lorda risultante dall'ultimo cedolino del dipendente e si calcola per il tempo effettivamente dedicato allo studio o all'assistenza tecnica, senza costi supplementari;

- esperti esterni - le spese per consulenze specialistiche (escluse quelle relative alla predisposizione della domanda di intervento e alle fasi successive di erogazione e rimborso, che non sono in ogni caso agevolabili), non possono superare quelle per il personale interno al richiedente; inoltre devono riguardare tematiche specifiche afferenti lo studio o l'assistenza tecnica ed essere oggetto di apposito contratto;
 - spese di soggiorno e di trasporto: il richiedente deve sempre suddividere in fase di preventivo il costo della retribuzione da quello per il soggiorno all'estero, e quest'ultimo da quello relativo ai viaggi, con la specifica del numero previsto e del relativo costo per il trasporto, da comprovare ex post sulla base della corrispondente documentazione di spesa.
- 2.6 -Nel periodo di realizzazione dello studio o dell'assistenza tecnica, di cui al precedente punto 2.4, è consentita una compensazione tra gli importi delle singole voci di spesa della "scheda preventivo" fino ad un massimo del 20%, fermo restando l'ammontare totale dello stesso preventivo e l'incidenza della spesa da sostenere nel Paese di destinazione dell'iniziativa di cui al punto 2.3. Eventuali variazioni delle voci di spesa saranno sottoposte al Comitato.

3 - Forma dell'intervento agevolativo

3.1 - L'intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato.

4- Misura dell'intervento agevolativo

4.1 - L'importo del finanziamento agevolato è deliberato dal Comitato e può coprire fino al 100% dell'importo delle spese indicate nella "scheda preventivo" approvata dal Comitato. Esso può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall'applicazione del regolamento comunitario "de minimis".

Il preventivo di spesa agevolabile non può essere superiore a:

- a) euro 100.000,00 per studi collegati ad investimenti commerciali;
- b) euro 200.000,00 per studi collegati ad investimenti produttivi;
- c) euro 300.000,00 per assistenza tecnica.

5 - Condizioni dell'intervento agevolativo

5.1 - L'intervento agevolativo viene concesso alle seguenti condizioni:

- il periodo di utilizzo del finanziamento, nel quale vengono effettuate le erogazioni, decorre dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 8 e termina 24 mesi dopo tale data, ovvero, se ridotto, al termine del periodo di preammortamento;
- il preammortamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina 24 mesi dopo tale data. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell'impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
- il rimborso del finanziamento avviene in un periodo di 3 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento, mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. Tale periodo può essere ridotto su richiesta dell'impresa da formularsi nella domanda di finanziamento;
- il tasso d'interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa comunitaria (di seguito "tasso di riferimento", reso noto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito della SIMEST e del Ministero), vigente alla data della delibera di concessione del Comitato; in ogni caso, tale tasso non può essere inferiore allo 0,50% annuo;
- gli interessi di mora sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale, vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di 2 punti;

- per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, i beneficiari devono prestare, a fronte dei singoli importi da erogare, una o più delle seguenti garanzie deliberate dal Comitato: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, entrambe conformi alle clausole giuridiche di cui allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it), fideiussione di confidi convenzionati con SIMEST, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con SIMEST e pegno su titoli di Stato. Il Comitato può deliberare altre eventuali garanzie. In caso di contenzioso, ai fini dei recuperi delle somme dovute, eventuali garanzie di supporto potranno essere costituite esclusivamente da fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa e fideiussione di intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.;
- il Comitato può accordare alle piccole e medie imprese beneficiarie (di cui alla definizione comunitaria di PMI) una riduzione delle garanzie da prestare fino al 50% del finanziamento in relazione all'affidabilità delle stesse, con particolare riguardo alla loro capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; al riguardo, i criteri valutativi sono quelli previsti dal sistema di scoring approvato dal Comitato e pubblicato sul sito Internet di SIMEST.

6 – Domanda di intervento agevolativo

- 6.1 - La domanda di intervento agevolativo è presentata dai richiedenti su apposito modulo, approvato dal Comitato, diffuso tramite la presente circolare e pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it) e del Ministero dello Sviluppo Economico – Area Internazionalizzazione (di seguito “Ministero” - www.sviluppoeconomico.gov.it).
- 6.2 - La domanda, corredata della documentazione prevista nel modulo, è presentata alla SIMEST, che la registra in ordine cronologico, secondo la data di arrivo, e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di posizione ed il nominativo del responsabile del procedimento, fornendo ogni ulteriore informazione prevista dalla normativa vigente per l'avvio del procedimento.
- 6.3 - Nella domanda, il richiedente deve indicare espressamente il nominativo del proprio referente interno, incaricato di intrattenere i rapporti con la SIMEST. Qualora il richiedente intenda avvalersi di un consulente esterno, deve essere trasmessa alla SIMEST copia dell'atto di incarico.
- 6.4 - Copia della domanda è trasmessa da SIMEST al Ministero per le valutazioni di competenza.

7 – Istruttoria

- 7.1 - L'istruttoria delle domande di intervento agevolativo è effettuata dalla SIMEST seguendo l'ordine cronologico di ricezione.
- 7.2 - Il Ministero, anche avvalendosi degli uffici ICE o di altri soggetti istituzionali, trasmette alla SIMEST i risultati della propria analisi sulla validità economica e commerciale dei progetti proposti e sulla congruità delle spese preventivate in relazione alla tipologia di ciascuna iniziativa, nonché, eventualmente, sulle relative variazioni. Il Ministero fornisce tali risultati entro 2 mesi dalla data di arrivo della domanda di intervento agevolativo.
- 7.3 - La SIMEST effettua l'istruttoria sulla base:
 - della validità tecnica, finanziaria ed economica del progetto, in relazione alla consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, con particolare attenzione alla valutazione delle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il regolare rimborso del finanziamento, nonché alle garanzie offerte;

- della congruenza del finanziamento richiesto con i ricavi medi degli ultimi tre esercizi, con un tetto massimo del 12,5%;
 - dei risultati dell'analisi effettuata dal Ministero ai sensi del precedente punto 7.2;
 - dei risultati di eventuali controlli presso il richiedente deliberati dal Comitato.
- 7.4 - Per completare l'istruttoria, la SIMEST può chiedere all'impresa documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti, che devono essere forniti entro 45 giorni dalla data della richiesta, pena l'eventuale archiviazione di quest'ultima.
- 7.5 - Le proposte in merito alle domande di intervento agevolativo sono sottoposte al Comitato sulla base degli elementi di valutazione di cui ai punti precedenti.
- 7.6 - Il Comitato delibera sulla domanda di intervento agevolativo entro 3 mesi dalla data di arrivo della domanda stessa alla SIMEST completa della necessaria documentazione.

8 – Contratto di finanziamento

- 8.1 - Il contratto di finanziamento viene stipulato entro 3 mesi dalla ricezione della delibera di concessione.
- 8.2 - Il beneficiario è tenuto a presentare alla SIMEST, entro 2 mesi dalla ricezione della delibera di concessione, la documentazione necessaria per la stipula. Trascorso inutilmente tale termine, l'operazione viene sottoposta al Comitato per l'eventuale revoca.

9 – Erogazione

- 9.1 - La SIMEST eroga il finanziamento concesso secondo le seguenti modalità:
- un importo, pari al 70% del finanziamento, è erogato, su richiesta del beneficiario, corredata dalle garanzie approvate dal Comitato, che deve essere presentata entro 3 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Tale erogazione è effettuata entro 1 mese dalla presentazione della richiesta;
 - l'importo a saldo del finanziamento, fino al 30% dello stesso, è erogato, previa consegna alla SIMEST delle garanzie, a condizione che le spese sostenute superino il 70% del preventivo e a seguito della delibera di consolidamento di cui al successivo punto 10.

10 – Consolidamento

- 10.1 - Entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione di cui al precedente punto 2.4, salvo motivata proroga non superiore ad ulteriori 15 giorni, il beneficiario presenta alla SIMEST, a firma del legale rappresentante:
- la relazione finale, corredata del consuntivo delle spese sostenute raffrontato con il preventivo approvato dal Comitato, e, qualora l'intervento agevolativo abbia per oggetto uno studio, copia conforme all'originale dello studio effettuato;
 - l'eventuale richiesta di erogazione a saldo dell'intervento.
- 10.2 - La SIMEST:
- verifica la relazione finale, che deve riportare i contenuti e i risultati dello studio effettuato o dell'assistenza tecnica fornita;
 - raffronta le spese preventivate e quelle sostenute, basandosi sulla documentazione di spesa in originale o in copia conforme e verificando che le spese sostenute rispettino quanto previsto nel precedente punto 2. La verifica può essere effettuata anche sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente la distinta analitica delle spese sostenute, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000 e successive modificazioni; in tal caso, possono essere effettuati controlli a campione richiedendo al beneficiario la necessaria documentazione in originale o in copia conforme e segnalando al Comitato ogni eventuale anomalia connessa alla veridicità delle spese documentate;

- predisporre una relazione sulla base del raffronto fra le spese approvate e quelle idoneamente documentate;
- nel caso di studi, verifica la conformità dello studio realizzato con le attività individuate in fase istruttoria e per le quali il Comitato ha approvato il relativo preventivo di spesa;

infine, la SIMEST:

- sottopone la propria relazione al Comitato per il consolidamento di cui ai successivi punti.

10.3 - Le decisioni relative al consolidamento sono adottate dal Comitato, di massima, entro i 3 mesi successivi alla scadenza del periodo di realizzazione di cui al precedente punto 2.4. Esse sono basate sull'esame della relazione predisposta dalla SIMEST e sulla base di eventuali verifiche effettuate tramite gli uffici ICE o altri soggetti istituzionali o direttamente nel Paese di realizzazione dell'iniziativa.

10.4 -Il Comitato delibera in merito alla conferma o meno dell'agevolazione e adotta, conseguentemente, le seguenti decisioni:

- a) qualora le spese indicate nel preventivo approvato risultino totalmente sostenute, e, nel caso di studi, ne sia stata verificata la coerenza con le attività previste in fase istruttoria, il Comitato delibera il consolidamento del finanziamento con gli interessi a tasso agevolato;
- b) qualora le spese indicate nel preventivo approvato risultino parzialmente sostenute, e, nel caso di studi, le spese sostenute siano coerenti con le attività previste in fase istruttoria, il Comitato delibera il consolidamento dell'importo idoneamente documentato, con conseguente rimborso dello stesso con gli interessi a tasso agevolato, purché le attività svolte assicurino una valenza sufficiente allo studio effettuato o all'assistenza tecnica prestata e il beneficiario motivi adeguatamente la parziale realizzazione del preventivo approvato; l'importo delle spese non idoneamente documentate sarà restituito in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa comunicazione al beneficiario, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione;
- c) in caso di non realizzazione del preventivo approvato, di realizzazione parziale non riconducibile alla precedente lettera b) o in caso di non conformità dello studio realizzato rispetto alle attività previste in istruttoria, il Comitato delibera il rimborso dell'intero importo erogato in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa richiesta al beneficiario, con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione.

10.5 - I beneficiari cui venga confermata l'agevolazione a fronte di studi, devono, entro un anno dalla conferma stessa, fornire al Ministero e alla SIMEST una relazione sullo stato di realizzazione delle iniziative oggetto degli studi o sulle cause di non realizzazione.

11 – Revoca dell'intervento agevolativo

11.1 -Il Comitato delibera la revoca dell'intervento agevolativo, previa contestazione al beneficiario, qualora lo stesso:

- non richieda l'erogazione del 70% del finanziamento agevolato entro il termine previsto al precedente punto 9.1;
- non produca la relazione finale e idonea documentazione di spesa, nonché, nel caso di studi, copia dello studio effettuato, nel termine previsto al precedente punto 10.1.

11.2 - A seguito della revoca, il beneficiario deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa richiesta della SIMEST, il finanziamento erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data delle singole erogazioni.

11.3 - Fatti salvi i casi di revoca espressamente disciplinati nella presente circolare, l'intervento agevolativo può essere revocato in caso di documentazione incompleta o irregolare. Tale revoca è adottata dal Comitato previa contestazione al beneficiario.

Il Presidente del Comitato Agevolazioni
Dott. Angelo di Stasi

n. 3 allegati:

- ⇒ delibera CIPE;
- ⇒ modulo di domanda;
- ⇒ modulistica per le erogazioni.